

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta del 28 giugno 1995 - ore 10,05

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 10,05 in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

VICE PRESIDENTE

Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

COMPONENTI DI DIRITTO

Prof. Vittorio SGROI (dalle ore 11,20)

COMPONENTI ELETTI DAL MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO

Avv. Agostino VIVIANI
Avv. Franco FUMAGALLI
Avv. Gian Vittorio GABRI
Avv. Alfredo PAZZAGLIA
Dott. Francesco SIENA
Avv. Franco FRANCHI
Prof. Sergio FOIS
Dott. Gaetano FIDUCCIA
Dott. Paolo DUSI
Prof. Carlo Federico GROSSO
Dott. Marco PIVETTI
Prof. Andrea PROTO PISANI
Dott. Vladimiro ZAGREBELSKY
Dott. Gioacchino IZZO
Dott. Saverio Felice MANNINO
Dott. Giuseppe GENNARO
Dott. Libertino Alberto RUSSO
Dott. Francesco Paolo FIORE
Dott. Antonio FRASSO
Prof. Giovanni FIANDACA
Dott. Italo GHITTI
Dott. Sergio LARI
Dott. Fausto ZUCCARELLI
Dott. Alessandro PENNASILICO
Dott. Marcello MATERA
Dott. Francesco GIARDINO
Dott. Claudio CASTELLI
Dott. Antonio MURA
Dott. Antonio PATRONO

SEGRETARI

Dott. Giuseppe GRECHI - Segretario Generale
Dott. Pasquale CICCOLO - Vice Segretario Generale

E' assente giustificato il dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA

L'originaria impostazione accolta nell'attuale 1° comma dell'art. 31 del Regolamento interno era rivolta a suddividere la competenza delle due Commissioni in oggetto sotto il profilo della spesa e della previsione di spesa, e quindi risultava finalizzata a garantire un controllo reciproco tra i due distinti momenti del bilancio e dell'effettivo impegno delle risorse economiche del Consiglio Superiore della Magistratura.

Dal punto di vista di principio tale impostazione conserva la sua coerenza, ma essa non risulta più giustificata in ragione dei molteplici inconvenienti operativi che si sono più volte verificati nel contemporaneo funzionamento delle due Commissioni.

In particolare, il confine fra la competenza dell'una e quella dell'altra Commissione non è sufficientemente netto, nè - dati i suddetti inconvenienti - è possibile ed opportuno renderlo netto. Perciò è utile che le competenze vengano accorpate in un'unica Commissione, al fine di ottenere che essa abbia una competenza completa in materia finanziaria, evitando così, inoltre, di dovere convocare frequentemente le due Commissioni e di sopportare le conseguenti non trascurabili spese.

Sul piano della nuova disciplina regolamentare non sussistono problemi all'accorpamento, perchè l'unificazione delle due Commissioni implica che la Presidenza e la composizione della Commissione risultante da tale unificazione debba essere quella dell'attuale Commissione per il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.

Per tutti i motivi sopraccennati la Commissione

propone

di sottoporre al Consiglio, ai fini del procedimento e delle modalità previsti dagli artt. 30 e 31 del Regolamento Interno, la modifica del 1° comma art. 31 R.I., nel senso di sopprimere la previsione della Commissione per il Bilancio del Consiglio, con la conseguente attribuzione delle sue competenze alla Commissione per il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e ciò tenuto conto anche del fatto che quest'ultima è nominata per un quadriennio. Propone altresì di modificare le formule contenute nel 1° comma art. 31 e nel 1° comma art. 32 R.I. nel senso di integrare la denominazione della Commissione per il Regolamento di Amministrazione e Contabilità qualificandola come "Commissione per il Bilancio del Consiglio ed il Regolamento di Amministrazione e Contabilità".

Il prof. FOIS illustra la pratica relativa alla proposta di modifica del primo comma dell'art. 31 del regolamento interno, volta a sopprimere la previsione della Commissione per il Bilancio del Consiglio e la conseguente attribuzione delle competenze di tale Commissione alla Commissione per il Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

La pratica è quindi accolta.

Su proposta del dott. ZAGREBELSKY, si passa all'esame della seguente pratica:

- Nota del Presidente della Commissione Speciale Referente per la Riforma Giudiziaria e l'Amministrazione della Giustizia del 7 febbraio 1995, in ordine alla proposta di costituzione di una Commissione Speciale Antimafia in sostituzione del Gruppo di Lavoro per gli interventi relativi alle zone più colpite dalla criminalità organizzata.

La Commissione per il Regolamento Interno propone al Consiglio:

A) di deliberare l'inserimento, nell'art. 31, 1° comma, del Regolamento Interno del Consiglio Superiore della Magistratura, della previsione di una nuova Commissione denominata "Commissione per i problemi posti all'amministrazione della giustizia dalla criminalità organizzata", aggiungendone l'indicazione (preceduta da una virgola) alla fine di detto comma;

B) di sottoporre all'attenzione del Presidente della Repubblica la valutazione del seguente schema di competenze attribuibili all'istituenda Commissione, conseguente all'elaborazione svolta dalla Commissione per il Regolamento Interno:

Attribuzioni

In relazione ai problemi posti all'amministrazione della giustizia dalla criminalità organizzata:

- A) esprimere i pareri e formulare le proposte di cui all'art. 10, comma 2, della legge 24.3.1958 n. 195;
- B) fornire risposte a quesiti posti da magistrati riguardo a materie rientranti nelle competenze del Consiglio Superiore;
- C) verificare le cause di eventuali disfunzioni e le esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari, compresa la Direzione Nazionale Antimafia, anche attraverso il monitoraggio della situazione degli uffici più esposti, allo scopo di promuovere interventi diretti a migliorarne il funzionamento e di promuovere un'adeguata determinazione delle piante organiche;
- D) raccogliere ed elaborare, anche in collaborazione con altri Enti ed Autorità, dati qualitativi e quantitativi utili per la formulazione di proposte al Consiglio ed alle Commissioni di volta in volta competenti per materia;

E) sollecitare il Consiglio e le Commissioni, mediante informazioni e segnalazioni, all'esame di temi connessi alla criminalità organizzata, rispetto ai quali appaia utile un intervento del Consiglio Superiore, anche in forma di attivazione di altri soggetti istituzionali o di collaborazione con essi;

F) fornire alle Commissioni competenti elementi utili per l'elaborazione dei criteri generali in materia di trasferimenti, applicazioni, conferimento di uffici direttivi, copertura e pubblicazione di posti vacanti ed in ogni altra materia in cui abbia rilievo la specificità delle zone ad alta densità criminale, nonché fornire indicazioni in tema di aggiornamento professionale dei magistrati;

G) effettuare, su deliberazione del Consiglio o, in casi di urgenza, del Comitato di Presidenza, visite ad uffici giudiziari, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi riguardo a temi di competenza.

Relazione (Cons. MURA).

- 1 -

La Commissione per il Regolamento Interno del Consiglio è stata chiamata ad esprimere il proprio avviso sull'ipotesi di costituzione di una nuova Commissione Speciale, in luogo del Gruppo di lavoro attualmente competente per gli interventi consiliari relativi alle zone più colpite dalla criminalità organizzata.

Com'è noto, da oltre un decennio le problematiche inerenti ai gravissimi fenomeni di delinquenza organizzata che affliggono il Paese sono state oggetto di attenzione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, per gli aspetti riguardanti l'azione dell'autorità giudiziaria.

Un apposito Comitato fu istituito in seno al Consiglio Superiore il 15 settembre 1982, allo scopo di offrire un sostegno ai magistrati impegnati contro la mafia e, nel contempo, di favorire un ampliamento dell'impegno generale nella lotta contro la criminalità organizzata, in tutte le sue forme di espressione. Al 14 luglio 1983 risale l'approvazione di alcune specifiche "proposte di interventi e iniziative". E nella successiva consiliatura venne riconfermata la costituzione del Comitato.

Nella seduta del 4 ottobre 1990, rilevata la sempre crescente gravità del fenomeno mafioso (proprio in quei giorni dimostrata dall'assassinio del giudice Livatino, che seguiva una serie di gravissimi episodi verificatisi soprattutto in Sicilia, Calabria e Campania, ma non di rado anche in altre regioni), il Plenum deliberava la costituzione di un "Gruppo di lavoro per gli interventi del Consiglio Superiore della Magistratura, relativi alle zone più colpite dalla criminalità organizzata".

La formula prescelta - dapprima un Comitato, poi un Gruppo di lavoro - consisteva sempre nella creazione di un organismo "privo di competenze deliberative e autonomo potere di esternazione", strutturato in modo snello per una maggiore flessibilità d'intervento, presieduto dal Presidente della Commissione Riforma e composto da altri sei membri, con rinnovazione annuale.

Le finalità precipue erano indicate nello svolgimento di un'opera di accertamento di bisogni e di elaborazione di proposte con riferimento a qualsiasi attività di competenza del Consiglio: di esse il Gruppo aveva il compito di promuovere l'esame da parte delle competenti Commissioni, agendo per il tramite della Commissione Riforma. A ciò si affiancava il proposito di realizzare la necessaria funzione di raccordo tra interventi del Consiglio Superiore della Magistratura e globalità della risposta legislativa, amministrativa e giudiziaria all'offensiva della grande criminalità.

Con l'approvazione delle "indicazioni di massima" sull'attività del Gruppo di lavoro, s'individuavano in pratica due distinte linee d'intervento:

a) quella definita degli "interventi amministrativi del Consiglio", che implicava specifica attenzione per le problematiche relative agli organici dei magistrati, all'accrescimento della loro professionalità, al coordinamento delle indagini, alla protezione dei magistrati, alla tutela dei collaboratori della giustizia, alle misure di prevenzione, alla legislazione in materia di armi;

b) quella concernente i rapporti con altri organi ed istituzioni (Ministeri della Giustizia e degli Interni, Alto Commissario per la lotta alla mafia, Commissione Parlamentare Antimafia), con attenzione tra l'altro ai temi delle strutture, anche carcerarie, del personale non di magistratura, della polizia giudiziaria, dell'amministrazione carceraria, dei rapporti con la magistratura di sorveglianza.

Sull'ipotesi di costituire, in luogo del Gruppo di lavoro, un'apposita Commissione Speciale in materia, veniva all'epoca (1990) formulata dal Consiglio un'espressa riserva di decisione, col proposito di scioglierla alla luce della concreta esperienza di funzionamento del detto Gruppo (il quale, peraltro, è stato costituito anche all'inizio dell'attuale consiliatura: deliberazione del Plenum in data 22 settembre 1994).

In effetti, il problema era stato già ampiamente discusso anche in precedenza. Di particolare interesse il dibattito svoltosi in Plenum nella seduta del 10 aprile 1986, nel quale risultavano nitidamente delineate le due differenti impostazioni: quella di chi prediligeva l'idea di un Comitato di lavoro ispirato a schemi informali, con imputazione dei suoi atti alla Commissione Riforma, e la linea di chi era invece favorevole all'istituzione di un'apposita Commissione Speciale, composta da sei ovvero da nove membri.

Tra le principali argomentazioni addotte avverso quest'ultima linea propositiva, oltre alla prefigurazione di una minore agilità del modello operativo, veniva sostanzialmente addotto il pericolo di conflitti di competenza con altre Commissioni consiliari, evidentemente inopportuni in una materia così delicata, per la potenziale inefficienza che potrebbe derivarne.

L'ipotesi di istituire un'apposita Commissione Speciale, in luogo del Comitato ovvero del Gruppo di lavoro in passato costituiti in seno alla Commissione Riforma, non ha comunque riportato, sinora, l'approvazione del Plenum.

- II -

Nell'attuale consiliatura, la questione ha ricevuto nuovo impulso per iniziativa del Cons. Russo, il quale - in data 24 ottobre 1994 - ha indirizzato al Comitato di Presidenza una nota in cui segnalava la "scarsa incisività" con la quale il Gruppo di lavoro è in grado di assolvere ai suoi compiti.

Le ragioni venivano individuate soprattutto nella precarietà della struttura del Gruppo, nella limitatezza delle sue competenze, nella parziale coincidenza della sua composizione con quella della Commissione Riforma. Per esigenze "di efficienza ma soprattutto di coerente applicazione delle finalità istituzionali", il Cons. Russo proponeva, dunque, "di sciogliere la riserva a suo tempo lasciata aperta dal Consiglio e di procedere alla costituzione di una Commissione speciale ai sensi dell'art. 31 del regolamento interno, da denominare: Commissione speciale antimafia e per gli interventi nelle zone colpite dalla criminalità organizzata".

La nota veniva rimessa alla Presidenza della Repubblica dal Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che nell'occasione manifestava in senso favorevole all'iniziativa l'opinione propria e del Comitato di Presidenza, condivisa da molti componenti del Consiglio.

In data 2 febbraio 1995 il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica comunicava che il Presidente "concorda senz'altro con la proposta di costituire una Commissione speciale per i problemi giudiziari relativi alla lotta contro la mafia e la criminalità organizzata in luogo del Gruppo di lavoro attualmente esistente presso il Consiglio Superiore".

- III -

Apprezzando in tutta la sua portata l'importanza primaria della problematica inerente alla risposta istituzionale all'attacco della criminalità organizzata, la Commissione per il Regolamento Interno ha dedicato ad essa un approfondito dibattito, articolatosi in molteplici sedute, conducendo la riflessione anche in sintonia col Gruppo di lavoro in atto operante.

All'esito, la Commissione per il Regolamento Interno ha unanimemente ravvisato la piena condivisibilità della proposta di costituzione della nuova Commissione speciale, reputando - pur a fronte della positiva prova fornita dal Gruppo di lavoro - obiettivamente sussistenti molteplici vantaggi operativi: la dotazione di una struttura di segreteria propria della nuova Commissione, con accrescimento delle effettive possibilità operative, ma soprattutto la maggiore continuità, razionalità, tempestività ed ampiezza dell'azione del nuovo organismo, a tutto vantaggio dell'incisività degli interventi consiliari.

A ciò si affianca la positiva valutazione del significato istituzionale che deriverebbe dalla formalizzazione dell'impegno del Consiglio Superiore nella lotta alla delinquenza organizzata, in una fase storica caratterizzata dalla recrudescenza e dall'estensione dell'aggressione criminale alla collettività civile in molte zone del Paese.

Condizione imprescindibile per l'attuazione del progetto è, naturalmente, un'appropriata determinazione delle competenze dell'istituenda Commissione, non soltanto per renderne praticamente efficace l'azione, ma anche per ovviare ai già evidenziati rischi operativi insiti nella possibile interferenza con l'azione demandata ad altre Commissioni consiliari.

Per altro verso, una corretta delimitazione delle funzioni vale a rafforzare la garanzia istituzionale che soltanto il Consiglio nel suo complesso sia titolare dei rapporti esterni con altri Organi.

Circa la più appropriata configurazione delle competenze, sono stati in un primo tempo enucleati, quali ipotesi di lavoro, due possibili modelli:

1) quello - più riduttivo - di una Commissione titolare di un ambito di competenze ispirato a quello attuale della Commissione Riforma, ma con specializzazione in tema di criminalità organizzata;

2) quello - più ampio - di una competenza specialistica riferita a tutte le pratiche consiliari (in particolare delle Commissioni I, II, III, Direttivi e Riforma) rispetto alle quali possano riscontrarsi implicazioni con il fenomeno della criminalità organizzata.

E' apparsa evidente alla Commissione Regolamento l'inadeguatezza del primo modello, nel quale non trovano riscontro le esigenze connesse a problematiche processuali, di organizzazione degli uffici, di gestione dei magistrati (per quanto attiene a trasferimenti, applicazioni, criteri di scelta dei dirigenti) o, comunque, a temi esulanti dalla competenza della Commissione Riforma; ed altrettanto palese è stata ritenuta l'eccessiva ampiezza del secondo modello, che comporterebbe interferenze con varie Commissioni esistenti.

La constatazione di tali caratteri ha indotto la Commissione per il Regolamento Interno a delineare una sorta di modello mediano, che consente di attribuire alla nuova Commissione un ampio spettro di competenze, riguardo alle quali si determinano - per i profili interessanti altre articolazioni consiliari - funzioni essenzialmente conoscitive, di stimolo e di proposta: finalizzate, in sostanza, a dar corpo ad iniziative da canalizzare poi nelle diverse Commissioni competenti, rispetto alle quali è per tal modo possibile evitare il rischio di conflitti di competenza.

Nel contempo, l'istituenda Commissione dovrebbe intendersi come struttura dinamica, in grado di eseguire in tempi rapidi gli accertamenti "in loco" di volta in volta opportuni. Anche a tal fine, la più appropriata configurazione è apparsa quella usuale delle Commissioni consiliari (6 componenti, di cui 4 "togati") e non un modello più ampio, tipo Commissione Riforma (che è composta da 9 membri).

- IV -

Sulla base di tali premesse, la Commissione per il Regolamento Interno ha redatto lo schema delle competenze conferibili all'istituenda Commissione speciale, riportato in epigrafe.

In merito ad esso, si segnalano al Consiglio - per il necessario approfondimento - le problematiche più dibattute in sede di Commissione.

Merita in primo luogo attenzione la proposizione introduttiva dell'elenco delle competenze. Il tenore di tale espressione di carattere generale assume specifico rilievo, in quanto ciascuna delle competenze successivamente indicate si delimita appropriatamente in rapporto ad essa.

Essenzialmente, i risultati del dibattito sul punto sono rapportabili a tre linee d'impostazione, tra le quali è stata operata la scelta:

1) uso della dizione più generale, che né esplicitamente né per implicito richiami la criminalità di tipo mafioso, ma soltanto la "criminalità organizzata";

2) specificazione: "criminalità organizzata di tipo mafioso";

3) inserimento di indicazioni normative di rinvio, come: "criminalità organizzata di cui all'art. 416-bis c.p.".

La maggioranza della Commissione per il Regolamento Interno ha optato per la seconda soluzione, reputando opportuno che il Consiglio Superiore della Magistratura concentri, in questa iniziativa, la propria attenzione sui problemi giudiziari connessi alle forme di criminalità organizzata di maggiore consolidamento storico e di maggiore pericolosità nello specifico contesto italiano.

Da parte della minoranza, è stato invece espresso favore per la soluzione n. 1, osservandosi che fenomeni di criminalità organizzata di tipo politico-affaristico oppure politico-terroristico, ovvero del genere della delinquenza sarda dedita ai sequestri di persona, o ancora di nuove forme di criminalità associata emergenti nel nord del Paese anche per effetto di fenomeni di immigrazione di extra-comunitari e di stranieri in genere, giustificano un'estensione dell'impegno consiliare - e, dunque, l'impegno della nuova Commissione -, anche al di là delle "mafie" storiche.

Per favorire un adeguato dibattito in Consiglio, è utile rammentare:

- che all'organismo attualmente operante in seno al Consiglio Superiore della Magistratura è attribuita una competenza modellata in modo piuttosto ampio, che si riflette nella denominazione adottata: "Gruppo di lavoro per gli interventi del Consiglio Superiore della Magistratura relativi alle zone più colpite dalla criminalità organizzata";

- che nella sopra citata nota della Presidenza della Repubblica il riferimento è ad una "Commissione speciale per i problemi giudiziari relativi alla lotta contro la mafia e la criminalità organizzata".

Su un piano generale di ricostruzione della problematica in discussione, merita anche di essere posto in evidenza che - come rilevato in dottrina - è scientificamente plausibile una definizione criminologica ampia della criminalità mafiosa. Lo stesso Giovanni Falcone (in un intervento tenuto in Roma nel maggio 1992) osservava che la "unicità sostanziale del modello organizzativo nelle più importanti organizzazioni criminali operanti a livello internazionale, consente di usare per le stesse il termine 'mafia' in un'accezione certamente più estensiva di quella che è normalmente in senso tecnico il significato di questa parola, ma in una accezione tuttavia non priva di un certo rigore scientifico".

Tra le altre principali questioni sulle quali si sono registrate diversità di vedute in Commissione, merita di essere richiamata la proposta di inserire - nell'ambito della lettera "C" oppure come punto autonomo - la seguente competenza: "verificare le esigenze di funzionalità della Direzione Nazionale Antimafia in relazione alle attribuzioni istituzionali, specie per ciò che riguarda l'adeguatezza degli strumenti conoscitivi ed i rapporti con le Direzioni Distrettuali".

La proposta è stata respinta in Commissione a maggioranza, in base alla considerazione del rischio che, in esecuzione delle verifiche, possa prodursi un'invasione di campo in un ambito rientrante nelle competenze specifiche della D.N.A..

Riguardo alla competenza sopra indicata alla lettera "D", si è prescelta una formulazione tendente ad evitare la titolarità di funzioni "esterne" della nuova Commissione (stante l'esigenza di riservare al Consiglio i rapporti istituzionali), ma nel contempo - attraverso la formula della "collaborazione con altri Enti od Autorità" - di evitare la duplicazione di attività che già vengono svolte da altri soggetti istituzionali.

Nel quadro di competenze di cui alla lettera "E", la Commissione s'è orientata nel senso di non menzionare il tema della sicurezza dei magistrati.

Sul punto non è dato registrare, peraltro, unanimità di vedute: nei lavori di Commissione, anzi, è stata avanzata anche la proposta (in quella sede respinta) di porre la sicurezza dei magistrati come oggetto di un punto autonomo nell'elenco delle competenze.

Dato il significato che nei casi concreti può di volta in volta assumere anche la mera deliberazione di effettuare visite ad uffici giudiziari, la Commissione ha espresso l'avviso - in riferimento alle competenze sub "G" - che sia opportuno attribuire al Plenum il potere di disporre tali strumenti conoscitivi, sì da conferire al Consiglio nel suo complesso anche la piena responsabilità di detti atti.

Riguardo poi alle modalità di effettuazione delle "visite", la Commissione ha dibattuto la questione, anche al fine di evitare l'insorgere dei problemi interpretativi in passato emersi nell'espletamento di attività fuori sede da parte di qualche Commissione.

Ha riscosso unanime consenso l'interpretazione della vigente normativa regolamentare nel senso che a tutti i Componenti del Consiglio compete il diritto di partecipare alle visite 'in loco' che saranno effettuate dalla nuova Commissione o da una sua delegazione.

Il dott. MURA riferisce sulla pratica in questione, che trae origine da una iniziativa del dott. RUSSO, il quale ha sollecitato l'esame di una questione già reiteratamente affrontata in precedenti consiliature, oltre che nell'attuale, senza si pervenisse alla proposta, ora sottoposta all'esame del plenum, di istituire una Commissione Speciale Antimafia. La pratica che la Commissione per il Regolamento sottopone al Consiglio si articola in due parti. La prima, contrassegnata dalla lettera A, propone di deliberare un'integrazione dell'art. 31 primo comma del Regolamento Interno, prevedendo l'istituzione della Commissione speciale per l'esame dei problemi posti all'amministrazione della giustizia dalla criminalità organizzata di tipo mafioso; la seconda parte, contrassegnata dalla lettera B, propone di sottoporre all'attenzione del Presidente della Repubblica, nella qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, la valutazione di uno schema di competenze attribuibili alla Commissione.

Il relatore, facendo riferimento alla relazione scritta, si sofferma quindi sulle vicende storiche che hanno condotto il Consiglio a istituire propri organismi interni in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, dal 1982 in avanti e ricorda come, all'atto della costituzione del Gruppo di lavoro antimafia, nel 1990, dopo l'assassinio del dott. LIVATINO, si optò per un organismo snello, privo di competenze deliberative e di autonomo potere di esternazione, ricompreso nell'ambito della Commissione Riforma.

Con l'attuale proposta di deliberazione, la Commissione per il Regolamento non intende, ovviamente, tornare indietro sull'esigenza di uno strumento operativo agile e flessibile, ma al tempo stesso ritiene prevalente la necessità di formalizzare, attraverso l'istituzione di una distinta Commissione, l'impegno del Consiglio Superiore della Magistratura nel contrasto alla criminalità organizzata, in relazione all'ampiezza che il fenomeno ha assunto negli ultimi anni. Va altresì ricordato che nei confronti della iniziativa del dott. RUSSO, rimessa dal Comitato di Presidenza alla Presidenza della Repubblica, è stato manifestato, sia dal Vice Presidente che dallo stesso Presidente della Repubblica, un avviso in linea di massima favorevole.

Al fine di perseguire la massima efficacia d'intervento, è necessario - prosegue il relatore - pervenire ad una precisa determinazione delle competenze, per evitare duplicazioni e conflitti di competenza con altre Commissioni. Nel corso del dibattito in Commissione sono state prospettate varie ipotesi di assetto delle attribuzioni ed è prevalso, alla fine, un modello mediano tra una linea più restrittiva e un'altra, di opposta

caratterizzazione, tendente a devolvere alla nuova Commissione le competenze di tutte le altre quando fossero affrontati profili relativi alla criminalità organizzata. Il modello prescelto prevede un assetto delle attribuzioni il più possibile ampio ma al tempo stesso rispettoso delle competenze delle Commissioni Prima, Seconda e Direttivi. Sarà possibile in tal modo configurare un organismo caratterizzato da funzioni di stimolo e di proposta per adeguare l'intervento del Consiglio e delle Commissioni alle esigenze della lotta alla criminalità organizzata. E' previsto, altresì, che la Commissione possa effettuare visite in loco, e a tale proposito è opportuno approfondire il tema della eventuale necessità di autorizzazione da parte del plenum.

Nel dibattito sulle competenze della Commissione si sono confrontate ipotesi basate sulle previsioni di una Commissione competente in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e ipotesi che facevano riferimento a una Commissione con competenza generale in materia di criminalità organizzata, senza riferimento alle organizzazioni di tipo mafioso. La necessità di un impegno concentrato sulla criminalità di stampo mafioso - tenuto presente che in questa espressione si intendono oramai inclusi fenomeni simili, quali la camorra e la 'ndrangheta - ha indotto la maggioranza a preferire la denominazione della Commissione sopra richiamata. Su questo tema, il relatore, non in quanto tale ma in quanto componente della Commissione, propone tuttavia il seguente emendamento:

I) - Alla lettera "A" sostituire le parole "dalla criminalità organizzata di tipo mafioso" con le parole: "dalla criminalità di tipo mafioso e dalle altre più gravi forme di criminalità organizzata".

II) - Nella proposizione introduttiva dell'elenco delle "attribuzioni": sostituire come sopra al punto I).

III) - Alla lettera "E" dell'elenco delle attribuzioni sostituire le parole "alla criminalità organizzata di tipo mafioso" con le parole: "alla criminalità di tipo mafioso ed alle altre più gravi forme di criminalità organizzata".

Esso si fonda su esigenze rappresentate a suo tempo, in altre consiliature, da qualificati consiglieri, come il dott. CASELLI che, nel 1986, segnalò l'esigenza di tenere conto di tutte le forme di criminalità organizzata. Il riferimento era allora al terrorismo, ma oggi non si può non tener conto di fenomeni criminali complessi, quali quelli facenti capo ai sequestri di persona - sui quali il dott. MURA preannuncia ulteriori iniziative - e al banditismo sardo. Anche il dott. FALCONE, peraltro, si soffermò sul significato del termine "mafia" e sulla latitudine e complessità di esso.

Nella relazione scritta, per quanto riguarda il profilo relativo alle competenze, viene dato conto dei punti sui quali maggiormente si è concentrata la discussione. Nulla è stato proposto in ordine alla durata della Commissione, in quanto si ritiene che si possa guardare con favore ad una durata annuale, anche se esigenze di continuità possono far propendere per una durata quadriennale. Sulla composizione la Commissione ritiene necessario un approfondimento e non fornisce una propria indicazione. Su tale questione, non si è registrata una adesione alla proposta del dott. RUSSO che riteneva necessario pervenire ad una rappresentanza di tutte le articolazioni ordinarie del Consiglio nell'ambito dell'istituendo organismo. In conclusione, il dott. MURA auspica che si pervenga al più presto alla costituzione della nuova Commissione, per dare un segnale concreto della continuità e dell'intensità dell'impegno del Consiglio Superiore della Magistratura nel contrasto alla criminalità organizzata.

Il prof. FIANDACA dichiara di concordare sulla proposta della Commissione e sull'assetto delle competenze che viene ivi delineato. Fa altresì presente che la Commissione per il Regolamento, nel corso del lavoro istruttorio, ha positivamente interloquito con il Gruppo di lavoro antimafia, realizzando un'ampia confluenza di indicazioni e contenuti. Ritiene quindi condivisibile l'assetto definito dal relatore come "modello mediano" pur esprimendo qualche perplessità sulla lettera G del punto B, a proposito della quale ritiene preferibile una formulazione che non preveda la deliberazione del Consiglio per l'effettuazione di visite ad uffici giudiziari.

Intervenendo su questo ultimo punto, il relatore, dott. MURA, precisa che, con la formulazione della lettera G proposta, la Commissione ha inteso evitare il rischio che le attività di sopralluogo non risultassero adeguatamente coordinate con il resto delle attività consiliari. A tale esigenza, di carattere eminentemente funzionale, si aggiunge anche l'intento di far sì che l'istituendo organismo non assuma una rilevanza esterna tale da farlo apparire sovrapposto rispetto alle competenze del Consiglio o di altre singole Commissioni.

Proseguendo nel suo intervento, il prof. FIANDACA osserva che la denominazione della Commissione attiene a un profilo che può essere influenzato da considerazioni di vario tipo e di varia natura, ma ritiene preferibile una denominazione sobria e, pur condividendo il senso della proposta di emendamento illustrata dal relatore, rileva che in essa potrebbe risultare pleonastica l'espressione "più gravi" riferita alle altre forme di criminalità organizzata e invita il presentatore a modificare nel senso indicato l'emendamento.

L'avv. FRANCHI esprime la propria soddisfazione per l'affermarsi di un orientamento favorevole alla costituzione di una specifica Commissione sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e ricorda di aver caldeggiato tale proposta sin dalla prima seduta del Consiglio dopo

il suo insediamento. Per quanto riguarda la denominazione di tale organo, egli ritiene che essa debba essere fatta derivare dalle competenze che allo stesso organo vengono attribuite e pertanto, pur condividendo le preoccupazioni del relatore in ordine alla necessità di includere altre pericolose manifestazioni della criminalità organizzata, ritiene in linea di massima preferibile un riferimento esplicito alla criminalità di tipo mafioso. Per quanto riguarda la composizione della Commissione, esprime l'auspicio che in essa siano rappresentate tutte le componenti consiliari e auspica che al nuovo organismo siano assegnati mezzi e strutture idonei ad assicurare il funzionamento e il coordinamento con gli altri omologhi organismi parlamentari.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta di alcuni consiglieri, rinvia il seguito della discussione alla seduta già convocata per il pomeriggio.

La seduta termina alle 13,50.

Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE